

ORIGINALE

Seet. 5819/07
Cron. 2750/07


All'udienza del 21/03/2007 nel giudizio civile 81106/2003 di-
nanzi al g.i. Dott. De Petra sono presenti: l'Avv. [redacted]
per parte attrice l'Avv. [redacted] in sostituzione
dell'Avv. [redacted] per parte convenuta.

Dep. 6634/07

il giudice

procede alla discussione ed emette sentenza a verbale che se-
gue nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.

il giudice



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE 8 CIVILE

In persona del giudice dott. Giovanni De Petra ha emesso la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.n. 81106/2003 tra:

[redacted]
elettivamente domicil. in Roma via [redacted] presso l'Avv.
[redacted] rappresentante e difensore

ATTRICE

E

Lloyd Italico S.p.A.

elettivamente domicil. in Roma via [redacted] presso l'Avv.
[redacted] rappresentante e difensore

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somma.

CONCLUSIONI: all'udienza del 2/3/2007 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 13.10.2003 conveniva in giudizio Lloyd Italico S.p.A. esponendo tra l'altro: che in data 11.7.2002 sottoscriveva con la convenuta una polizza furto relativa alla propria abitazione denominata Formula Casa Furto; che in data 2.2.2003 rientrando a casa constatava l'avvenuta asportazione di una cassaforte da muro contenente diversi oggetti pregiati; che contattati i carabinieri col 112 ed effettuata la denuncia, richiedeva l'indennizzo previsto in polizza; che la assicuratrice richiedeva nuovamente documentazione già consegnata all'incaricato della compagnia; che nessuna somma era stata pagata.

Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 47.300,00 a titolo di indennizzo nonché al risarcimento dei danni causati dal mancato puntuale pagamento dell'indennizzo con vittoria di spese.

Si costituiva la convenuta deducendo tra l'altro: che l'attrice non aveva dimostrato di essere la titolare del diritto azionato; che la polizza prevedeva la copertura della abitazione della contraente la quale risultava risiedere in luogo diverso da quello ove si era verificato il furto e dove abitava altra persona, costituendo pertanto dimora saltuaria della attrice; che sussistevano dubbi sulla verifica dell'evento; che in particolare in sede di sopralluogo la por-



ta di ingresso non recava segni di effrazione ed era stato rinvenuto un foro sul muro dove si sarebbe trovata la cassaforte ma non si rinvenivano le staffe di sostegno ne le tracce ove le stesse dovevano trovarsi; che l'attrice non aveva fornito idonea documentazione relativa all'acquisto degli orologi e dei preziosi indicati come oggetto del furto, oltre alla documentazione sulla cassaforte e sulla riparazione della porta di ingresso; che l'indennizzo doveva comunque essere contenuto nel massimale previsto per la distinta polizza dimora saltuaria pari ad € 11.825,00

Chiedeva rigettare la domanda, o comunque limitare la misura del risarcimento

A conclusione dell'istruttoria la causa veniva decisa all'udienza del 21/03/2007 ex art. 281 sexies c.p.c. sulla base della documentazione prodotta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda la contestazione di parte convenuta relativa alla residenza dell'attrice va rilevato: che la polizza prevede espressamente l'abitazione coperta dal rischio di via quale domicilio del contraente, indicazione che come tale esclude la coincidenza con il luogo di residenza; che la dedotta sussistenza di eventuale diversa determinazione della società assicuratrice relativamente alla non coincidenza di tali elementi non può ritenersi quale elemento a discapito della condotta contrattuale del contraente in assenza di una specifica indicazione nella polizza che consenta di far ritenere sussistente alcun obbligo di tale tipo ed essendo ciò ri-



messo ad eventuale diversa forma di pattuizione conseguente a specifica acquisizione di dati da parte della medesima compagnia.

Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni della convenuta in ordine al verificarsi del furto va rilevato: che non rileva l'eventuale assenza di segni evidenti di effrazione atteso che come peraltro indicato nelle condizioni generali è indennizzato altresì il furto mediante l'uso di chiavi false che notoriamente non comportano attività palese di effrazione.

Per quanto riguarda la contestazione avanzata dalla convenuta relativa alla effettiva disponibilità da parte dell'attrice degli orologi e dei gioielli indicati quale oggetto del furto va rilevato: che risulta consegnata dall'attrice all'incaricato della assicuratrice e da questi riconsegnata all'attrice documentazione attinente ad orologi Rolex e gioielli; che tale documentazione risulta però non compiutamente esauriente ai fini probatori cui è diretta, attesa l'incompletezza nella stessa della indicazione di provenienza dai relativi venditori, ciò che costituisce elemento essenziale anche in caso, quale nella presente fattispecie dedotto, che gli oggetti siano oggetto di regalo, posta la sicura necessità della provenienza dal venditore ai fini della garanzia di cui i documenti consegnati dall'attrice costituiscono ineliminabile presupposto ma non effettiva prova tenuto altresì conto della tipologia e veste grafica di tali documenti; che tale incompletezza documentale non può altresì essere superata dalla prova per testi richiesta dall'attrice vertente



su circostanze a tal fine generiche e non determinanti.

Sulla base di tali elementi deve ritenere pertanto che parte attrice non ha fornito esauriente prova del danno subito con conseguente rigetto della domanda avanzata.

Analoghe considerazioni attengono all'ulteriore domanda di risarcimento danni avanzata, che va parimenti respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) respinge le domande avanzate dall'attrice.
- 2) Condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.640,80 di cui € 180,00 per spese ed € 1.590,70 per onorari oltre IVA CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 21/03/2007

IL GIUDICE

